

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5095

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRANTINO, SERVELLO, RALLO, NANIA, SOSPIRI, MASSANO**

*Presentata il 27 settembre 1990*

**Istituzione della riserva naturale marina « Le Grotte »,  
nella zona costiera del comune di Aci Castello**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto ministeriale 7 dicembre 1989 ha scatenato conflitti locali tra pescatori, operatori turistici e cittadini (villeggianti e residenti) da un lato e ambientalisti dall'altro, solo perché non meditate informazioni furono fornite all'epoca al Ministro competente.

Ed infatti queste sono in sintesi le situazioni negative realizzatesi con l'istituzione della riserva naturale marina « Isole Ciclopi »:

a) l'economia locale è stata messa in ginocchio per l'impossibilità dei pescatori locali di esercitare la loro attività rivierasca e conseguente mercato ittico (il secondo in Sicilia dopo Mazara);

b) Acitrezza si avvale di un porto peschereccio trafficatissimo, non ancora segnalato (dopo 20 anni) sul portolano e

sulla carta 274 dell'Istituto idrografico della marina. Tale porto con annesso rifornimento carburante ricade all'interno della stessa riserva, che richiederebbe un tratto di mare quasi vergine, con assoluta esclusione di inevitabili residui tossici connessi al traffico portuale;

c) le ulteriori impossibili condizioni igieniche preliminari ad ogni *habitat* (umano e faunistico), esistendo nella zona da adibire a riserva ben 20 (!) sbocchi fognanti;

d) il danno turistico per una popolazione che dagli abituali 19 mila abitanti sale nella stagione estiva a 60 mila, che, se impediti nello svago della balneazione, sono costretti a cercare altre località turistiche, con ingenti danni concreti e d'immagine per l'economia locale.

Ciò premesso, si ha il dovere d'informare che l'estate 1990 è stata caratterizzata da un contenzioso popolare permanente contro la errata localizzazione della riserva, sfociato in manifestazioni, assemblee, dibattiti, sino alla costituzione di un comitato di agitazione permanente che il 14 luglio 1990 si costituì con la sottoscrizione di ben 588 residenti e villeggianti, e ove si consideri la diffidenza verso le sottoscrizioni in genere, si può convenire che gran parte della popolazione attiva sostiene i nostri argomenti (che sono la voce di quelle richieste), sino a consentire alla presente proposta di legge d'intendersi come autentica petizione popolare.

La modesta ostilità contro la modifica nasce da disinformazione sulla reale volontà della gente locale. Nessuno è contro la riserva come istituzione! Quasi tutti sono contro questa riserva per le ragionevoli considerazioni sopra svolte. La diversa localizzazione porterebbe accoglienza e favore generale, non coinvolgendo altri interessi di operatori, essendo rispettate con larghissimi margini di garanzie, le zone di balneazione dei lidi prospicienti la nuova mappa proposta.

Quindi riserva sia, ma senza offendere lavoro di generazioni, interessi sociali, svago centenari; anzi in un *habitat* che si distanzi dalla pattumiera oggi esistente a causa degli sbocchi fognanti, i quali vengono messi in mora proprio dall'arti-

colo 7 della nostra proposta, che prevede tra l'altro il coinvolgimento doveroso di organismi locali, prima spontanei, poi costituiti con assetto giuridico, anima vera delle istanze popolari, avvertite dall'intera popolazione.

L'allegata mappa infine spiega quanto per sintesi abbiamo ommesso. Sollecitiamo, pertanto, la giusta approvazione in tempi tali da garantire una serena stagione di lavoro e di svago a gente che nulla chiede se non di onorare il mare che, per la quasi totalità degli abitanti della zona, è tradizione di vita, essendo il turismo stagionale e la pesca professionale uniche fonti di reddito generazionale per un vasto, attivo, bacino di utenti.

L'articolato che di seguito proponiamo è stato formulato tenendo conto:

a) degli articoli 26, 27, 28, 30, 31 e 32, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

b) della proposta della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella seduta del 1° giugno 1988;

c) del parere della Regione siciliana;

d) del parere dell'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale marina denominata « Le Grotte ».

## ART. 2.

1. La riserva naturale marina di cui all'articolo 1 interessa l'area marina costiera antistante il territorio del comune di Aci Castello (CT), nella zona denominata Pietra Sarpa sino alla Punta Finaida, per tutto il tratto di mare compreso in via di massima fino all'isobata dei 100 metri e secondo quanto puntualmente indicato nella cartografia allegato A alla presente legge.

## ART. 3.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, terzo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'istituzione della riserva naturale marina « Le Grotte », in particolare, persegue:

*a*) il risanamento e la protezione ambientale dell'area marina interessata;

*b*) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e il ripopolamento ittico della zona;

*c*) la diffusione della conoscenza della ecologia e della biologia degli ambienti marini e delle peculiari caratteristiche geologiche e geomorfologiche della zona;

*d*) l'effettuazione di programmi di carattere divulgativo-educativo per il

miglioramento della cultura generale nel campo della biologia e della ecologia marina;

e) l'effettuazione di programmi di ricerca scientifica nei settori della biologia marina, della tutela e del risanamento ambientale, tramite anche il monitoraggio delle condizioni ambientali della zona;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivo gestiti direttamente da cittadini residenti nel comune di Aci Castello.

#### ART. 4.

1. L'area della riserva marina « Le Grotte » è delimitata, nel tratto di mare antistante il territorio di Aci Castello, dalla congiungente i seguenti punti indicati nella cartografia allegata: M) latitudine 37° 33' 00" nord, longitudine 015° 08' 56" est; N) latitudine 37° 32' 42" nord, longitudine 015° 09' 36" est; O) latitudine 37° 32' 06" nord, longitudine 015° 08' 54" est; P) latitudine 37° 31' 48" nord, longitudine 015° 08' 24" est; Q) latitudine 37° 31' 48,3" nord, longitudine 015° 07' 24" est.

2. All'interno dell'area di cui al comma 1 sono individuate le zone elencate nei commi 3, 6 e 9 con i relativi regimi di tutela.

3. La zona A, di riserva integrale comprende il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e indicati nella cartografia allegata: A) latitudine 37° 32' 42" nord, longitudine 015° 08' 54,5" est; B) latitudine 37° 32' 36" nord, longitudine 015° 09' 06,5" est; C) latitudine 37° 32' 06" nord, longitudine 015° 08' 30" est; D) latitudine 37° 32'

12,5" nord, longitudine 015° 08' 18" est;  
E) latitudine 37° 32' 3" nord, longitudine  
015° 08' 48,2" est.

4. Nella zona A sono vietati:

a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali nonché della flora subaerea costiera;

b) la balneazione, nonché la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo ad eccezione di quelli autorizzati dall'ente gestore per finalità scientifiche e di visita guidata regolamentata;

c) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo e turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

e) l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

g) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa ai programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;

h) l'immersione con o senza apparecchio di respirazione, ad eccezione di quelle autorizzate dall'ente gestore per le finalità di cui alla lettera b).

5. La zona A è delimitata da apposite boe a mare.

6. La zona B, di riserva generale, comprende l'area di mare circostante la zona A di riserva integrale descritta ai precedenti commi, e delimitata dalla congiun-

gente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata: F) latitudine 37° 32' 53,8" nord, longitudine 015° 08' 48" est; G) latitudine 37° 32' 36,3" nord, longitudine 015° 09' 18" est; H) latitudine 37° 32' 18" nord, longitudine 015° 08' 54,2" est; I) latitudine 37° 31' 54" nord, longitudine 015° 08' 24" est; L) latitudine 37° 31' 58" nord, longitudine 015° 07' 42" est.

7. Nella zona B sono vietate:

a) qualsiasi tipo di pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore;

b) la pesca subacquea.

8. Sono consentite la balneazione, la navigazione, la pesca sportiva solo con lenza a mano, l'immersione subacquea.

9. La zona C, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro della riserva, così come delimitato al comma 1.

10. Nella zona C è vietata qualsiasi forma di pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore della riserva. È ammessa qualsiasi forma di pesca sportiva nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, salvo la facoltà dell'ente di gestione della riserva di provvedere, in luoghi e per periodi determinati, limiti più restrittivi volti alla conservazione dell'ambiente naturale marino, nonché alla tutela e all'incremento delle risorse biologiche.

11. Il regolamento di cui all'articolo 7 prevede le condizioni per eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo strettamente compatibili con il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.

12. Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

#### ART. 5.

1. La gestione della riserva marina « Le Grotte » è affidata in via provvisoria alla capitaneria di porto di Catania in attesa che sia delegata con apposita con-

venzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

#### ART. 6.

1. La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme della presente legge, nonché la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 sono affidati alla capitaneria di porto di Catania.

#### ART. 7.

1. Il regolamento per l'esecuzione della presente legge per l'organizzazione della riserva è approvato ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro sessanta giorni dall'affidamento della riserva all'ente delegato e comunque non oltre centottanta giorni dall'affidamento della gestione provvisoria alla capitaneria di porto di Catania.

2. Nel regolamento di organizzazione, qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovrà essere prevista l'istituzione di:

a) un comitato tecnico scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva;

b) un collegio dei revisori con funzioni di vigilanza contabile ed amministrativa.

3. Negli organismi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza ai Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile, alla Regione siciliana, nonché ai comitati cittadini costituiti con atto notarile registrato entro il 31 agosto 1990 e con un numero di soci fondatori non inferiore a

dieci, aventi finalità socio-turistiche. Il regolamento di gestione della riserva dovrà inoltre prevedere la promozione di approfondimenti, studi e ricerche specifiche al fine di realizzare un coordinamento con quanto previsto dalle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98, e 9 agosto 1988, n. 14, della Regione siciliana.

4. È fatto obbligo, al comune di Aci Castello, entro il cui territorio ricade la riserva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di assicurare, previa l'eliminazione di sbocchi fognari nel tratto anche prossimo alla riserva, le condizioni igienico-ambientali preliminari all'*habitat* della fauna ittica.

#### ART. 8.

1. All'onere finanziario derivante dalla gestione della riserva marina « Le Grotte » si provvede mediante:

a) il contributo ordinario dello Stato da disporsi con decreto del Ministro della marina mercantile a carico del capitolo 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per il 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

b) gli eventuali contributi di enti o privati;

c) i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa.

2. Nella prima applicazione della presente legge è disposta l'erogazione di un contributo straordinario di 150 milioni di lire per le spese di primo avviamento e di vigilanza nonché per l'installazione delle boe che delimitano i confini della zona A della riserva. La relativa spesa graverà a carico del capitolo 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1990.



ALLEGATO A  
(v. articolo 2)

